

Emergenza Coronavirus

FISCO

A cura di
Rosanna Acierno



[762]

Covid, anche le sanzioni tra gli atti impositivi sospesi

Volevo sapere se l'articolo 67 del Dl 18/2020 ("cura Italia") prevede anche la sospensione dell'irrogazione di sanzioni (si parla genericamente di contenzioso) da parte degli enti impositori.

P.S. - TORINO

La risposta è affermativa. Per effetto dell'articolo 67 del Dl 18/2020, infatti, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso «da parte degli uffici degli enti impositori» sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, già prima della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto, con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, l'agenzia delle Entrate aveva reso nota la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario. In termini operativi, la disposizione normativa e il comunicato stampa comportano che, nel lasso temporale intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, oltre al fatto che non possono iniziare o proseguire attività di controllo fiscale, non vengono notificati avvisi bonari né altri atti impositivi, tra cui rientrano anche gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni ex articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997, a meno che non siano relativi ad annualità in imminente scadenza.

[763]

Non slittano le scadenze per le rate da conciliazione

La riscossione delle rateizzazioni relative alle conciliazioni definite con l'agenzia delle Entrate rientra tra le sospensioni previste nel Dl 18/2020 ("cura Italia")?

F.C. - ROMA

I versamenti delle rate dovute all'agenzia delle Entrate a seguito di conciliazione giudiziale non sembrano, al momento, beneficiare della proroga al 30 giugno 2020. Pertanto, al fine di non decadere dalla dilazione, è necessario effettuare i pagamenti nei termini originariamente stabiliti, fermi restando i limiti di tolleranza previsti dall'articolo 15-ter del Dpr 602/1973. Questo soprattutto nel caso in cui la conciliazione giudiziale abbia riguardato un atto impositivo diverso da un avviso di accertamento esecutivo ex articolo 29 del Dl 78/2010, come nel caso, per esempio, di un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro. Tuttavia, anche nel caso in cui la conciliazione giudiziale abbia riguardato un avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del Dl 78/2010, non sembra sia possibile beneficiare di alcuna proroga, anche in considerazione del fatto che l'agenzia delle Entrate, nella circolare 6/E/2020, sebbene con riferimento all'accer-

tamento con adesione, ha specificato che i termini di versamento delle rate da adesione non vengono sospesi.

A cura di
Ciro D'Aries



[764]

Via libera ai pagamenti della Pa oltre i 5mila euro

Le amministrazioni pubbliche cui fa riferimento l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, sono obbligate a verificare se il beneficiario risulti inadempiente al pagamento di una o più cartelle di pagamento (ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973). Tale adempimento continua a svolgere i suoi effetti anche alla luce delle misure di contrasto dell'emergenza da Covid-19 introdotte dal Dl 18/2020, oppure è stato sospeso?

G.V. - FOGGIA

Alla luce delle misure d'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal Dl 18/2020 ("cura Italia"), l'articolo 68 del decreto, relativo ai «termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione», ha sospeso il pagamento di cartelle e accertamenti esecutivi che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

L'agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in risposta alle FAQ del 19 marzo 2020, ha affermato che «durante il periodo di sospensione gli uffici non attiveranno alcuna procedura cautelare, quali ad esempio fermi amministrativi o ipotecari, o esecutiva (come il pignoramento)», includendo, di fatto, gli ordini di versamento di cui all'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, stante l'impossibilità di attivazione degli stessi. Considerato che la verifica ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 trova la sua ratio nell'ipotesi che il contribuente risulti inadempiente e che tale inadempimento deve considerarsi "sospeso" (ex lege) fino al prossimo 31 maggio, si può ritenere che i controlli della Pa, in relazione al pagamento di somme superiori a 5.000 euro, possano anch'essi considerarsi "sospesi", con la conseguenza che i pagamenti relativi siano eseguibili senza restrizioni nel periodo considerato, data l'espressa finalità del Dl "cura Italia" di favorire la liquidità a favore di imprese e professionisti. Nel prossimo decreto di aprile del Governo, dovrebbe ufficialmente trovar posto la sospensione dell'obbligo di verifica da parte delle Pa.



A cura di
Giuseppe Merlino



[765]

La detrazione sull'ambulanza donata all'ospedale

Un privato cittadino intende donare all'ospedale del paese un'ambulanza completa di tutti i macchinari e strumentazioni. La direzione dell'ospedale darà indicazioni precise sul veicolo e sulle apparecchiature. Il privato cercherà una ditta specializzata in questo settore, dopodiché ordinerà, pagherà e donerà il bene. Questo soggetto ha diritto alla detrazione fiscale per tale donazione? Ci sono disposizioni particolari da applicare all'intera operazione?

S.C. - BRESCIA

Il Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto "cura Italia") all'articolo 66 prevede, per le erogazioni liberali in denaro e in natura (in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro), effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che spettano una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30mila euro. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019. Si specifica che (alla luce dell'articolo 4 del Dm citato) l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore con la descrizione analitica dei beni donati, l'indicazione dei relativi valori, nonché dalla dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione, il quale deve impegnarsi a utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

LAVORO E PREVIDENZA

A cura di
Umberto Fantigrossi



[766]

Covid, spostamenti ammessi per esigenze lavorative

Sono un agente di assicurazione con ufficio a Bressanone. Mi trovo a Lucca dall'inizio di febbraio per motivi familiari, e ora ho bisogno di rientrare al lavoro in provincia di Bolzano. Posso muovermi?

C.W. - BOLZANO

La misura di contenimento del contagio dal virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che riguarda il trasferimento tra comuni, è contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a, del Dpcm 22 marzo 2020, la cui validità

è stata confermata e prorogata a tutto il prossimo 3 maggio dal Dpcm del 10 aprile 2020. Le uniche motivazioni che consentono tale spostamento sono le seguenti: «comprovate esigenze lavorative», ragioni «di assoluta urgenza» oppure «motivi di salute». Si tratta di tre ipotesi autonome, come è reso chiaro dal tenore letterale della disposizione. Gli articoli 2 e 3 del Dl 19 del 25 marzo 2020 chiariscono i rapporti tra le disposizioni contenute nei decreti del presidente del Consiglio e quelle eventualmente assunte a livello regionale o locale, prevedendo in generale la prevalenza delle prime e comunque la decadenza delle seconde una volta intervenuti i decreti nazionali. Nel caso specifico del lettore, si ritiene quindi che egli possa rientrare nel proprio ufficio di Bressanone, fornendo la dichiarazione con la modulistica disponibile sul sito del ministero dell'Interno e precisando le circostanze che motivano lo spostamento in relazione alle esigenze della propria attività lavorativa.

A cura di
Pietro Gremigni



[767]

Coronavirus, termini «mobili» per la domanda di Cigo

Ho dubbi riguardo ai termini per la presentazione della domanda per la Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) con la causale Covid-19. Si parla di quattro mesi dall'inizio della sospensione, per i periodi dal 23 febbraio fino alla pubblicazione della circolare Inps 1321 (23 marzo 2020), mentre per i periodi successivi si rientrerebbe nei termini "ordinari", cioè 15 giorni da quando è partita la "cassa". La mia azienda ha iniziato la Cigo il 23 marzo scorso: vale il termine di quattro mesi?

M.S. - TORINO

Secondo l'articolo 19 del Dl 18/2020, e secondo la circolare Inps 47/2020, il termine di presentazione delle domande di Cigo con causale "Covid-19 nazionale" è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio 1321/2020, il dies a quo coincide con la citata data di pubblicazione, cioè il 23 marzo 2020. Pertanto il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato ai fini del computo. In definitiva, venendo al caso sottoposto nel quesito, fino al 23 marzo 2020 compreso, il termine per presentare domanda è di quattro mesi, con decorrenza 23 marzo e scadenza 31 luglio 2020, mentre, come sottolineato dalla stessa circolare 47/2020, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio (cioè dal 24 marzo), la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, il termine stesso è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

A cura di
Stefania Radoccia



[768]

Il badante «h24» non può andare in un altro Comune

Vorrei sapere se, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il badante che per contratto convive con l'assistito non autosufficiente può, durante le ore di permesso giornaliero, andare nella propria residenza, situata in un comune diverso, per riposarsi e per stare con la moglie.

G.P. - CAGLIARI

Con il Dpcm del 22 marzo 2020 è stato vietato alle persone fisiche, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui le stesse si trovano. Le uniche motivazioni che potrebbero legittimare lo spostamento dei cittadini riguardano, al momento, «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza» oppure «motivi di salute», da attestare tramite l'apposita autodichiarazione. Come stabilito dal Governo, se un soggetto si trova al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione non sembra dunque possibile farvi rientro fino al prossimo 3 maggio – come prorogato dall'articolo 8 del Dpcm 10 aprile 2020 – a meno che lo spostamento non sia dettato da una tra le motivazioni citate. A titolo esemplificativo, lo stesso Governo ha chiarito che può essere considerato come “assoluta urgenza” il caso del rientro in casa propria da parte di chi non possiede, o comunque non può fruire, di un’abitazione nel Comune dove si trova temporaneamente. Nel caso in esame, assumendo si tratti di un rapporto di lavoro domestico “a servizio intero” in base al quale il lavoratore fruisce anche di vitto e alloggio nell’abitazione del datore di lavoro assistito, e laddove non vi siano altre ragioni legittime in capo al prestatore di lavoro, non parrebbero pertanto rinvenirsi esigenze lavorative né la mancanza della disponibilità di un alloggio nel luogo di lavoro, tali da giustificare uno spostamento in un diverso comune, alla luce delle norme emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria e in base a quanto disposto dall’articolo 1, lettera b, del Dpcm 22 marzo 2020.

[769]

L'ammortizzatore non cambia la durata del contratto

Alla luce delle restrizioni imposte dal Dpcm 22 marzo 2020, le attività chiuse devono chiedere il relativo ammortizzatore sociale. In questa situazione, è possibile prorogare al contempo tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e somministrato a tempo determinato? I rapporti devono per forza cessare allo spirare del termine, visto che l'azienda sta fruendo di un ammortizzatore sociale, o si possono prorogare? Se fossero prorogati, ma con sospensione della prestazione, il periodo non lavorato varrebbe nella sommatoria massima di 12 mesi? Esiste qualche alternativa?

I.B. - PESARO

L'accesso agli ammortizzatori sociali, sussistendone i requisiti di legge, è da intendere quale facoltà e non già come un obbligo in capo al datore di lavoro, al pari dell'eventuale proroga dei contratti a tempo determinato. In linea generale, l'accesso agli ammortizzatori sociali di per sé non proroga né sospende i contratti a tempo determinato in essere al momento della domanda di accesso a tali strumenti. Si ritiene, inoltre, che la sospensione dell'attività aziendale

dovuta, ad esempio, all'attuale contesto emergenziale, debba comunque essere computata ai fini della durata complessiva del rapporto di lavoro (nel limite dei 24 mesi già previsti dalla normativa vigente); pertanto, indipendentemente dall'accesso agli ammortizzatori sociali, il contratto a tempo determinato cesserà alla sua naturale scadenza, salvo proroga o conversione in contratto a tempo indeterminato. In alternativa alla proroga del contratto a tempo determinato, si segnala che la normativa vigente consente al datore di lavoro di rinnovare il contratto precedente, purché nel rispetto del cosiddetto “stop & go” e con l'indicazione della “causale”.

A cura di

Antonio Carlo Scacco

[770]

Lavoro dipendente cessato: ammesso il bonus 600 euro

Un soggetto, titolare di partita Iva e iscritto alla gestione commercianti, ha svolto per i primi mesi del 2020 anche attività di lavoro dipendente a tempo determinato, con contratto scaduto il 13 marzo 2020. Può chiedere il bonus di 600 euro previsto dall'articolo 28 del Dl “cura Italia”?

M.C. - NOVARA

La prestazione è riconosciuta agli iscritti alla gestione commercianti a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata. Il soggetto in questione, pertanto, può chiedere l'indennità di 600 euro se al momento della presentazione della domanda non è più iscritto alla gestione Ivs dipendenti.

[771]

Covid, paletti per il beneficio a un amministratore di Srl

Chiedo alcuni chiarimenti a proposito dell'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo, con riferimento ai lavoratori autonomi. L'indennità spetta anche all'amministratore di una Srl che, per il compenso percepito, è iscritto alla gestione separata? Qualora questo soggetto, oltre a percepire il compenso di amministratore (e quindi essere iscritto alla gestione separata), fosse anche socio lavorante (e quindi iscritto pure alla gestione commercianti), avrebbe diritto all'indennità dei 600 euro? Infine, l'indennità spetta a un commerciante che percepisce una pensione di invalidità?

M.B. - BRESCIA

L'indennità prevista dall'articolo 27 del Dl 18/2020 (“cura Italia”) è rivolta:

a) ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) ai collaboratori coordinati e continuativi (ex articolo 409 del Codice di procedura civile), con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione sepa-

rata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Pertanto, l'amministratore di Srl potrebbe rientrare nella ipotesi sub a), come potrebbe essere anche titolare di un rapporto di collaborazione con la società (management agreement), sussistente a latere del rapporto societario (quest'ultimo, per la Cassazione a sezioni unite, sentenza 1545/2017, non è riconducibile alla collaborazione ex articolo 409 del Codice di procedura civile). L'amministratore, se è anche socio lavorante della Srl, ossia se partecipa personalmente al lavoro aziendale «con carattere di abitualità e prevalenza» (articolo 29, comma 1, della legge 160/1975, modificato dall'articolo 1, comma 203, della legge 662/1996), è tenuto alla iscrizione nella gestione Ago (commercianti o artigiani), sempre che la società operi nel settore commerciale. In tal caso potrebbe accedere alla indennità prevista dall'articolo 28 del Dl 18/2020 (infatti è ammessa la contestuale iscrizione alla gestione separata cui è tenuto l'amministratore per il solo fatto di percepire un compenso dalla società). Quanto all'ultimo quesito, la circolare Inps 49/2020 precisa che le indennità ex articoli 27 e 28 del "cura Italia" sono incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Dovrebbero invece essere compatibili (salvo diverse interpretazioni amministrative) con l'assegno di invalidità civile (legge 118/1971), che è una prestazione squisitamente assistenziale, non legata ai contributi versati.

TUTELA DEI CONSUMATORI

A cura di

Maurizio Di Rocco



[772]

Assicurazioni, non cambiano i termini per la disdetta

L'estensione dei tempi di mora per il pagamento delle assicurazioni da 15 a 30 giorni non risolve un altro problema di fondo. Resta infatti la regola secondo cui la disdetta delle assicurazioni non Rca dev'essere inviata dal contraente 30/60 giorni prima della scadenza. Poniamo il caso di un ristoratore che quest'anno potrebbe decidere di non aprire la propria attività stagionale (data l'emergenza Covid-19), ma sarebbe costretto a rinnovare l'assicurazione, perché non ha inviato la disdetta nei tempi previsti. Oppure, per fare un altro esempio, un privato potrebbe non voler rinnovare l'assicurazione della casa perché le sue finanze si sono ridotte a causa dell'emergenza, ma i termini citati glielo impediscono. Non c'è una norma che consente di risolvere questo problema? I decreti per l'emergenza non prevedono alcunché a riguardo?

M.G. - COMO

Posto che l'eventuale sussistenza di una impossibilità sopravvenuta può condurre alla risoluzione di un contratto, così come alla riduzione del prezzo in proporzione alla parte di prestazioni di cui si è potuto fruire, a norma dell'articolo 1256 del codice civile, se l'impossibilità è solo "temporanea", l'estinzione dell'obbligazione non avviene automaticamente ma solo quando l'impedimento dovesse perdurare fino al punto da renderla sostanzialmente irrealizzabile oppure il creditore non avesse più interesse

a conseguirla. Ciò detto, ferma restando la possibilità di rinegoziare il contratto assicurativo, l'esistenza di una situazione emergenziale come quella in corso non influisce di per sé sui termini di disdetta di un contratto, potendo il contratto stesso evolversi nei modi descritti.

Al riguardo, può essere utile anche richiamare l'articolo 1467 del Codice civile, secondo il quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, salvo che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea normale del contratto, come potrebbe avvenire, in questo periodo, proprio per il caso di assicurazioni stipulate per malattia o infortuni. In ogni caso, la controparte potrà evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

[773]

Viaggio di nozze annullato per emergenza sanitaria

Io e il mio fidanzato abbiamo programmato di sposarci in luglio 2020 e di andare in viaggio di nozze negli Stati Uniti. Data la situazione di emergenza in cui ci troviamo, dubitiamo fortemente di riuscirci. L'agenzia di viaggi dice che, in caso di annullamento dei voli per quel periodo, avremo diritto solo a un voucher con validità annuale. Abbiamo versato all'agenzia viaggi la caparra di oltre 5.000 euro. È possibile avere il rimborso?

S.M. - VARESE

Quanto riferito dall'agenzia appare corretto sotto diversi profili. Il primo perché già il Dl 9 del 2 marzo 2020, all'articolo 28, ha previsto che, in caso di annullamento del viaggio per causa di forza maggiore legata al Covid-19, i vettori e i tour operator potranno provvedere al rimborso dei titoli di viaggio anche attraverso voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. Sotto un secondo profilo perché le disposizioni citate sono state espressamente introdotte con riferimento al periodo emergenziale, trascorso il quale, in assenza di altri provvedimenti, l'eventuale impossibilità sopravvenuta che giustifichi un annullamento del viaggio andrà dimostrata caso per caso, come stabilito dalle norme ordinarie del nostro ordinamento.

[774]

Noleggio camper, le caparre devono essere restituite

Siamo un'azienda che noleggia camper. A causa del Covid-19 i clienti hanno rinunciato ai noleggi prenotati per marzo e aprile, e penso che faranno la stessa cosa per quelli di maggio. Dobbiamo restituire interamente, con bonifico, le caparre ricevute o possiamo concedere un voucher da utilizzare nel tempo di un anno? Nel caso in cui si riprendesse il lavoro da maggio, i clienti possono annullare i viaggi di giugno, luglio o agosto già prenotati?

F.C. - VARESE

Larticolo 91 del Dl 18 del 17 marzo 2020 dispone che il rispetto delle misure di contenimento varate dal governo andrà sempre valutato come "causa di forza maggiore", che consente di escludere la responsabilità del debitore per il caso di inadempimento di una obbligazione. In base a tale principio, i contratti di noleggio già conclusi potranno essere disdetti e le caparre andranno restituite. Il lettore non svolge un'attività turistica in senso stretto e non

gli sarà possibile godere "in automatico" dell'opzione dei voucher concessa agli operatori turistici dallo stesso Dl, e da quello che lo ha preceduto, ovvero il n. 9 del 2 marzo 2020. Ciò non toglie che l'opzione dei voucher possa comunque essere proposta come alternativa ai clienti, restando questi ultimi liberi di accettarla o meno. Stante quanto previsto dal già citato articolo 91, con la fine delle misure di contenimento finirà anche la presunzione dell'esistenza di un giustificato motivo per l'inadempimento delle obbligazioni, per cui i contratti già prenotati dovranno essere rispettati dai clienti, salvo che gli stessi, caso per caso, non dimostrino l'effettiva sussistenza di altre ragioni di impossibilità ad adempiere.

A cura di

Francesco Gianfelici



[775]

Interessi del mutuo sospeso: paga il Fondo Gasparrini

Il Fondo Gasparrini paga il 50% degli interessi compensativi per le rate di mutuo prima casa sospese a causa dell'emergenza coronavirus. Tali interessi sono quelli convenzionali derivanti dal contratto o sono interessi aggiuntivi che remunerano, per una sorta di mora, la sospensione? E sono dovuti sulle sole rate sospese o sul debito residuo?

M.D. - LECCE

La disposizione richiamata dal lettore è il Dl 18/2020, il cui articolo 54, comma 2, ha previsto la sostituzione dell'originaria previsione normativa contenuta nella legge 24 dicembre 2007 (all'articolo 2, comma 478), specificando che il Fondo Gasparrini «provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione». Probabilmente la qualificazione di interessi "compensativi" nel caso specifico è frutto di un refuso, in quanto gli interessi passivi del mutuo – così qualificati in quanto costituiscono il "costo" che il debitore è tenuto a pagare alla banca per aver ricevuto denaro in prestito – possono essere convenzionali e moratori. I primi sono gli interessi che risultano dall'accordo tra le parti (convenzione), come appunto accade tra la banca e il mutuatario (debitore), e vengono indicati nel contratto di mutuo stesso. I secondi, anch'essi indicati nel contratto, sono gli interessi che vengono applicati nel caso di ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo. Detto questo, occorre tenere presente che durante la sospensione il "capitale" rimane bloccato, mentre gli interessi continuano a maturare e, nel caso in esame, una parte di essi verrà coperta dal Fondo nella misura del 50 per cento. Pertanto il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. In conclusione, gli interessi cui si riferisce la norma sono gli interessi derivanti dall'originario contratto di mutuo e non una remunerazione collegata alla sospensione, e il Fondo interverrà – nella misura del 50% – solamente per gli interessi delle rate sospese.

LOCAZIONI

A cura di



Matteo Rezzonico



[776]

Studenti fuori sede e recesso dall'affitto per coronavirus

Nostro figlio è uno studente universitario fuori sede. Abitiamo a Firenze, lui studia al Politecnico di Milano. È rientrato in famiglia il 12 febbraio, prima del blocco delle università e prima delle misure di isolamento disposte dal Governo. Paghiamo l'affitto per l'alloggio in una stanza che di fatto non è possibile utilizzare mentre, secondo il proprietario, essa risulta occupata e disponibile. È possibile recedere dal contratto?

E.M. - FIRENZE

I contratti per studenti universitari ex articolo 5, comma 2, della legge 431/1998, cui sembra riferirsi il lettore, possono avere una durata che varia da sei mesi a tre anni rinnovabili (per uguale periodo), salvo disdetta del conduttore. Ciò premesso, si evidenzia che – salvo diversa pattuizione più favorevole all'inquilino – il patto 9 del contratto tipo allegato C («Locazione abitativa per studenti universitari») al Dm 16 gennaio 2017, recepito nell'Accordo locale milanese, prevede che «il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione». Tra i gravi motivi si ritiene possa annoverarsi (ove la crisi si prolunga a lungo) l'epidemia da Covid-19 che ha colpito particolarmente la Lombardia e che, tra l'altro, non consente la libera circolazione su tutto il territorio nazionale. Si sottolinea, infine, che nulla vieta alle parti di raggiungere una intesa per una risoluzione consensuale del contratto o altro (a norma dell'articolo 1372 del Codice civile).

DIRITTO DI FAMIGLIA

A cura di

Silvia Giamminola



[777]

La separazione in Comune può essere bloccata

È conforme alla legge il comportamento di un Comune che di fatto, a causa dell'emergenza Covid-19, non consente una separazione coniugale fino a quando riaprirà il servizio comunale?

S.C. - FROSINONE

Pur nell'incertezza del momento, non si ritiene contrario alla legge il comportamento dell'ente locale.

Il lettore si riferisce alla modalità di separazione legale tra coniugi che si può ottenere mediante accordo alla presenza dell'ufficiale di Stato civile, prevista dall'articolo 12 del Dl 132/2014, convertito con legge 162 dello stesso anno. La procedura prevede la necessità di un secondo appuntamento per confermare l'accordo.

La situazione d'emergenza sanitaria ha portato i Comuni a chiudere le attività non essenziali, e ciò in relazione alla normativa d'urgenza che si è susseguita e che prescrive alle pubbliche amministrazioni di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Per l'articolo 87 del Dl 18/2020 il lavoro agile (smart working) diventa nel periodo di emergenza la modalità ordinaria. Secondo l'articolo 1, comma 2, lettera s, del Dl 19/2020 la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche e la priorità del ricorso al lavoro agile devono fare salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali. È anche prorogata la validità dei documenti di identità, al fine di non considerare l'emissione degli stessi quale attività indifferibile.

La conclusione del procedimento in oggetto non sembra potersi ascrivere alle attività indifferibili ed essenziali, anche se la formulazione delle norme consente uno spazio di discrezionalità alla singola amministrazione.

Peraltro anche le separazioni consensuali e quelle giudiziali possono subire in questo periodo rinvii: fino all'11 maggio 2020 (termine così prorogato dall'articolo 36 del Dl 23/2020) è infatti prevista solo la trattazione di cause relative «ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità» o che presentino situazioni di grave pregiudizio, locuzioni che i tribunali possono interpretare in maniera più o meno restrittiva.